

affermare che, per quanto larga sia la delega che in questo momento fa il Parlamento al potere esecutivo, essa è una mera delega e il potere esecutivo deve restare nei limiti della delega stessa.

La Corte dei conti, che per il nostro ordinamento è l'organo ausiliario del Parlamento, deve, come nel Belgio, essere emanazione di esso. È questo concetto che col mio articolo 2 aggiuntivo intendo affermare, perchè in questo momento in cui più larghe si fanno le potestà del Governo, più forte possa essere il controllo onde il Governo si mantenga nei limiti della legalità.

Dico però che, se il Governo dichiarerà di non accettare l'articolo aggiuntivo, io, per non pregiudicare la questione con una votazione affrettata, lo ritirerò.

SALANDRA, *relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALANDRA, *relatore per la maggioranza*. La Commissione non può accettare l'articolo aggiuntivo.

La questione sollevata dall'onorevole Presutti è certamente importante, ma se si riformasse così all'improvviso la costituzione della Corte dei conti, sarebbe come aver conferito i pieni poteri per la riforma delle nostre istituzioni all'onorevole Presutti, invece che al Governo.

PRESIDENTE. Il Governo accetta questo articolo aggiuntivo?

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri*. No.

PRESIDENTE. L'onorevole Presutti lo mantiene?

PRESUTTI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue un'articolo aggiuntivo dell'onorevole Cao, così concepito:

« All'emanazione del decreto di convocazione dei collegi elettorali cesserà di aver effetto, ove fosse ancora in vigore, la presente legge; e cesseranno del pari tutte le altre disposizioni di leggi e decreti legislativi che limitino la libertà di stampa, di riunione e di associazione e le altre libertà garantite dallo Statuto; ferma l'applicazione dell'articolo 2 legge 10 maggio 1918, n. 634 ».

L'onorevole Cao ha facoltà di svolgerlo.

CAO. Onorevoli colleghi, le parole con le quali termina il mio articolo aggiuntivo hanno il solo significato di richiamare un precedente legislativo che si dovrebbe sentire quasi un senso di pudore, oggi, a non imitare.

La mia proposta è, naturalmente, occasionata dalla sfiducia di carattere tutto politico, nell'attuale Gabinetto; ma non è, da quella, necessariamente determinata.

La limitazione dei pieni poteri è, per contro, consigliata da considerazioni di natura politica e costituzionale obiettiva.

Prima di tutto non si potrà negare che sia molto pericoloso che le elezioni avvengano in regime di pieni poteri. Non importa che questi abbiano i limiti espressi nel progetto, e, più o meno, chiariti nelle risposte del ministro alla Commissione; perchè in quel che rimane vi è tanto da armare il Governo di mezzi legalizzati, efficientissimi alla costruzione della reale libertà del suffragio.

Inoltre l'abuso dei decreti-legge per cui l'attuale Gabinetto mostra, malgrado le sue proteste di novatore, di voler imitare i governi precedenti (come in altre cose non tutte laudabili) consiglia che si aggiungano alla legge freni ed ammonimenti.

Soprattutto non è tollerabile che all'attuale Camera che il presidente del Consiglio, con dichiarazioni ufficiali e non ufficiali non cessa dallo svalutare, si chieda con contraddizione che ha sapore sarcastico — si chieda di pregiudicare il potere e l'ambito di competenza anche della veggente legislatura.

Logicamente, con lo scioglimento della Camera, deve decadere la delegazione, come in diritto privato decade il mandato per la morte del mandante (*Approvazioni — Commenti*). Nè in diritto pubblico è pensabile un potere che si proietti di là del termine della sua esistenza.

Insomma la Camera attuale non può delegare che l'esercizio del suo potere legislativo, non questo, per sé, di là del tempo in cui essa stessa ne è depositaria. Rigorosamente, adunque, la delegazione dovrebbe decadere col termine della legislatura. Ed è soltanto lo sforzo di un adattamento di pratica politica e lo sdegno del sospetto che si voglia difendere la vitalità di questa Camera, che mi hanno consigliato di subordinare la cessazione dei pieni poteri e la decadenza di ogni provvedimento convenzionale limitatore dei diritti statutari di libertà, alla convocazione dei comizi.

Che almeno in quel momento in cui il popolo esercita la sua sovranità, in forma diretta e reale — per quanto (ahime!) transitoria, ne siano fiancheggiati il rispetto e la tutela — contro le adulterazioni, e contro le violenze. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. La Commissione accetta questo articolo aggiuntivo?